

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C

con istanza ex art. 151 c.p.c.

La signora CAROZZO Alessandra (C.F.: CRZLSN79A59D969D), nata a Genova, il 19/01/1979, e residente in Genova, Via Pietra Ligure, 29/22, rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa Cervone del Foro di Reggio Emilia (C.F.: CRVLSI77H49F257F - PEC lisa.cervone@ordineavvocatireggioemilia.it) presso lo Studio della quale è eletto domicilio in Modena, Corso Canalgrande n. 88, giusta delega in calce al presente ricorso ex art. 700 c.p.c., secondo la legge sul processo civile telematico,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale di Trastevere, 70,

Nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente Regionale o Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Bologna, via De' Castagnoli, 1,

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Di REGGIO EMILIA, in persona del Dirigente Provinciale *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia, via Mazzini, n. 6,

I) In fatto.

1) Sulla condizione soggettiva della.

1. La ricorrente è docente precaria abilitata all'insegnamento, in virtù del



diploma di scuola o di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (18/7/1998) presso il Liceo Scolastico Pedagogico, "Ist. S. Maria ad Nives" di Genova, al termine di regolari corsi quadriennali e/o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (doc. A).

2. La ricorrente è, tuttavia, inserita esclusivamente in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Reggio Emilia, vale a dire nelle graduatorie valide per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, in quanto (illegittimamente) ritenuta dal MIUR priva del titolo abilitante.

3. L'istante, tuttavia, aspira ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) di Reggio Emilia, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per il triennio 2014/2017 e, conseguentemente, ad essere destinataria di nomine in ruolo.

4. Con atto adottato in data 31/01/2014, la Commissione Europea riconosce il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

5. Il DPR 25 marzo 2014, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) del 5 giugno 2013, riconosce esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997 e dell'art. 197 del TU 297/1994.

6. Di conseguenza l'istante, in data 7/5/2015, inoltra all'Ufficio Scolastico per la Provincia di Reggio Emilia (U.S.P.) richiesta di inserimento nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento, per le classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), e, quindi, di riattivazione della piattaforma telematica "Istanze on line", al fine di provvedere all'aggiornamento della relativa posizione (doc. B).

7. Ciò nonostante, con prot. n. 5098 del 3/6/2015 l'USP di Reggio Emilia



rigetta la suddetta istanza, per cui la Professoressa Carozzo Alessandra risulta tuttora ancora esclusa dalle GAE (doc. C).

8. Con nota tecnica n. 2198 del 30/06/2015, il Ministero dispone l'inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale favorevole, e con riserva, invece, di quelli aventi un mero procedimento giudiziale pendente (doc. D);

9. Successivamente il Ministero, con circolare n. 0019621 del 6/7/2015 (doc. E), ritorna sui suoi passi, e prevede: da una parte, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a pieno titolo dei soli soggetti destinatari di sentenze favorevoli a definizione della relativa controversia, e con riserva, invece, dei soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; dall'altra, l'esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole in pendenza di giudizio o che, addirittura, non hanno impugnato il DM 235/2014 in sede giurisdizionale.

10. Il ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015, stabilisce, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nelle GAE entro il 1 settembre 2015 (c.d. piano straordinario di assunzioni), e l'eliminazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento valide, fino ad oggi, per le immissioni in ruolo, nonché di quelle di circolo e di istituto valide, fino ad oggi, per le supplenze, a partire dall'a.s. 2015/2016.

11. L'odierna istante è, pertanto, in una situazione di precariato, e, pur avenendone diritto, rischia di rimanere definitivamente "esclusa" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo, e



dalla procedura straordinaria di assunzione di più di 100.000 precari prevista dalla predetta riforma scolastica (c.d. Buona Scuola) entro il 1 settembre 2015 (1 fase).

12. Appare, pertanto, necessario alla scrivente difesa procedere con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per le seguenti ragioni.

*** **

II) In Diritto.

I) *Sul Fumus boni iuris.*

1) Sul quadro normativo relativo al sistema di reclutamento dei docenti.

1.1. Sulle graduatorie provinciali permanenti.

La controversia trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come integrato e modificato dalle norme successive (in particolare, dalla legge finanziaria per il 2006), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (art. 522).

Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi.

Al riguardo l'art. 399 del cit. TU - (*Accesso ai ruoli*) - prevede che "*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria,*



*ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie permanenti di cui all'art. 401**".*

Con la legge n. 124 del 1999 vengono, pertanto, apportate significative modifiche al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Il legislatore del 1999 prevede, infatti, la creazione di un unico "serbatoio" dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze "lunghe" (annuali e fino al termine dell'attività didattica).

Il personale docente è fatto, così, confluire in una graduatoria di carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'amministrazione scolastica per la selezione degli insegnanti, cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato.

In questo senso la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del d.l. 7 aprile 2005, n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - *ter* del citato Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 *"a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di*



specilizzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimnto definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca”.

Le graduatorie permanenti nascono, quindi, dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale, necessarie per l'assegnazione delle supplenze “lunghe”, e il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo e anche esso organizzato su base provinciale.

Un'unica procedura, in sostanza, consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati in graduatoria, ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente - il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato e il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

1.2. Sulle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Quest'articolato sistema è poi modificato dalla **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in ***graduatorie ad esaurimento***: “*Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 d.l. 7*



aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in **graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c).

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante “la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la **natura giuridica** delle graduatorie provinciali - da permanenti a graduatorie ad esaurimento - **crystallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti** secondo la precedente regolamentazione”¹.

Non è, infatti, “più possibile **l'ingresso ex novo**, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento”².

Il legislatore, tuttavia, “nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l'obiettivo della **tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti** ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”³.

¹ TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062.

² TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062; cfr in tal senso: Cass. 2799/2001.

³ TAR Toscana Firenze, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1938.



In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che “*la legge finanziaria per il 2007, con l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del critério meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)”⁴.*

Le graduatorie ad esaurimento nascono, pertanto, dalla “crystallizzazione” delle graduatorie permanenti, e sono composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell’abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996: **fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).
- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: **fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

⁴ TAR Lazio Roma, sez. III, 24 marzo 2009, n. 3062; cfr in tal senso: Cass. 2799/2001.



- III fascia riservata **agli aspiranti docenti** (come i ricorrenti) **in possesso dell'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento**, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali parreggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell'a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l'abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b) il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;



- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo.

- III fascia costituita dagli **ispiranti forniti dal titolo di studio valido** per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe).

Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia d'istituto per le classi di concorso o posti d'insegnamento per cui non possiede l'abilitazione.

Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella II o III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo.

1.3. Sulla Riforma della c.d. "Buona Scuola".

Anche tale articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è completamente "ribaltato" dal ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015 (composto da un solo articolo con 212 commi), il quale prevede:

- **un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).**

Il piano de quo è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di



sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno.

Esso è, in secondo luogo, avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento.

La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015; mentre per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, con la quale l'aspirante potrà, altresì, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. Presupposto necessario per la presentazione della domanda de qua, è, dunque, l'inserimento nelle GAE.

La decorrenza giuridica delle assunzioni è è prevista per il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica coincide con la presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (cfr art. 1, co. 95-104, Legge c.d. Buona Scuola).

- **L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti**, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co.



114).

- **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente:** fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113)”.

➤ l'istituzione dell'**organico** (docente) **dell'autonomia**, composto da **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, che, **dall'a.s. 2016-2017**, sarà **determinato** con decreti interministeriali **ogni tre anni, su base regionale**.

Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in **ambiti territoriali**, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il **30 giugno 2016**.

Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli **ambiti territoriali** presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili. Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi **reti fra scuole dello stesso ambito territoriale**. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno



individuare, fra l'altro, i **criteri** e le **modalità per l'utilizzo dei docenti della rete**, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.

Il personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad **assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77).

Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la **copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni** (art. 1, co. 85);

- l'attribuzione al **dirigente scolastico, dall'a.s. 2016-2017**, del compito di conferire **incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale** di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali.

I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);:

- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
- la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. **Di conseguenza a partire dal 1 settembre 2015, i docenti potranno essere assunti con contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico, e con contratti a termine solo per chiamata diretta del Preside; dall'a.s.**



2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1, co. 95 e 105-107);

In definitiva, gli aspetti fondamentali della riforma *de qua* possono essere così sintetizzati:

(a) la previsione di un numero di 100.701 di assunzioni di precari previste per il 1 settembre 2015 (a.s. 2015/2016) attingendo fra coloro già inseriti nelle GAE e tra i vincitori/idonei al concorso del 2012 (piano straordinario di assunzioni);

(b) la soppressione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per cui a partire dall'a.s. 2015/2016 si entrerà solo con il concorso pubblico (previsto, infatti, per l'a.s. 2016);

(c) eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto: il sistema delle supplenze verrà, infatti, sostituito dal c.d. organico funzionale d'istituto o reti di scuole, costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti o da una quota aggiuntiva per tutte le altre supplenze. La c.d. chiamata diretta del Preside riguarderà, dunque, solamente gli insegnanti che andranno a formare l'organico delle scuole, ossia quella parte degli insegnanti precari che lo stato non può destinare all'organico delle scuole perché non ci sono cattedre a sufficienza.

2. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo avere individuato il quadro normativo caratterizzante il sistema di reclutamento degli insegnanti, occorre soffermarsi sulla disciplina legislativa relativa al diploma magistrale.

Disposizione di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, valore abilitante



all'insegnamento.

In particolare, si segnalano:

- il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare;** restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.
- l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) (“Requisiti generali di Ammissione”) del cit. T.U., stabilisce, poi, che il **diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare:** *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*
 - a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*
 - b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...);*
- ed ancora: è noto che l'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 istituisce uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola



materna ed elementare, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali.

- Il successivo D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ed rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434).
- A questo riguardo, il successivo DM 10 marzo 1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, **riconosce espressamente, all'art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002: *"I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnate nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994"***.
- Anche il successivo regolamento di attuazione di cui al DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il **diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via***



permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

- (e) Nello stesso senso si esprime, altresì, il d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico.
- (f) Infine, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Va precisato a riguardo che già la Commissione Europea - nel pronunciarsi, in data 31 gennaio 2014, sulla petizione avanzata da un insegnante italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli stati dell'Unione Europa (in particolare, in Gran Bretagna) - ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31/01/2014, che il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia ("*Fully qualified to teach in Italy*"), e che pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa, mentre il concorso a cattedre rappresenta solo una procedura di reclutamento nelle scuole statali ("*The competition was just a recruitment to get a permanent position in State Schools*").

D'altra parte, la stessa direttiva 36/2005 CEE stabilisce, difatti, che l'esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo della



professione, dando vita ad una esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni è assimilabile ad un titolo di formazione.

Ciò nonostante, il MIUR ha negato per numerosi anni (e continua tuttora a negare) ai docenti con tale diploma il diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento, e, dall'altra, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

In particolare, il DM 235 del 2014 (che si impugna in questa sede), relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 di chiedere l'inserimento nelle GAE.

Ed ancora prima: il DM n. 62 del 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, ha escluso dalla II fascia delle graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2001/2002.

In proposito è intervenuta la giurisprudenza (amministrativa e lavorista) la quale, in più ed uniformi pronunce, ha confermato quanto già era – come abbiamo visto - previsto a livello normativo: il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce valido titolo all'insegnamento.

3. Sul riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, quale titolo abilitante all'insegnamento.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto un primo (e importante) riconoscimento nel parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) in data 5 giugno 2013, e formalizzato con il DPR 25 marzo 2014. In tale sede, il Consiglio di Stato ha, infatti, espressamente confermato, a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo



1997, dichiarando, pertanto, illegittimo il DM n. 62/2011 – relativo all’aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e d’istituto - laddove non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002:

*“(…) Illegittimo è, invece, il DM n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2011-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le **disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 RD 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal DM 10 marzo 1997, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l’a.s. 2011-2002 (cfr.: Parere Consiglio di Stato, 5 giugno 2013)”***.

In linea con le suddette conclusioni, si è, altresì, espresso il TAR Piemonte



con una pronuncia del 2014 in merito all'accertamento del valore abilitante del diploma di Scuola magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico – profilo specifico di insegnante di scuola materna, anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili:

“La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierni ricorrenti che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l’attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l’accesso alle selezioni (Cfr.: Tar Piemonte, sez. II, 18/01/2014, n. 00110/2014)”.

Anche il TAR Lazio Roma ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore di titolo di studio: *“la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198; cfr. in tal senso anche TAR Piemonte Torino, sez. II, 13/02/2014, n. 271)”*.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha, poi, ottenuto la definitiva legittimazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.



Più precisamente, il **Consiglio di Stato**, in tale sentenza, ha dichiarato l'illegitimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17, riconoscendo, pertanto, il diritto dei ricorrenti, diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle **Graduatorie di Esaurimento (GAE)**: “(...) Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973) ”.

La recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata con tale orientamento accogliendo, addirittura il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e ordinando, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Avezzano, 14 giugno 2015; Tribunale di Cremona, 12 giugno 2015 ed).

In particolare, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* dei ricorrenti, statuendo che:

“Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma



magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001/02, l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)".

In merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, il Tribunale de qua spiega che:

"(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto (...) (cfr. Tribunale di Pordenone, sez. lav., ordinanza 11/6/2015)".

*** **

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle recenti pronunce giurisprudenziali, emerge con tutta evidenza che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce un titolo abilitante *ex lege* per accedere all'insegnamento:

- nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di Studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di Studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali sperimentali dell'istituto magistrale.



L'attuale ricorrente - diplomata magistrale entro l'a.s. 2001/2002 (recius, 18/7/1998) e, quindi, prima della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento nel 2006 – ha, pertanto, il diritto (“acquisito”) ad essere inserita in queste ultime e, per l'effetto, nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con conseguente immissione in ruolo e ricostruzione della relativa carriera.

Diversamente opinando, si finirebbe non solo per violare la predetta normativa nazionale e comunitaria, ma altresì ad ammettere – per assurdo ex artt. 3 e 117 Cost. – che un docente di nazionalità italiana con diploma magistrale possa insegnare in uno Stato membro dell'Unione Europea, ma non in Italia.

Ed ancora: diversamente opinando si finirebbe per legittimare il comportamento della PA altamente lesivo del diritto costituzionale dei ricorrenti docenti precari di partecipare in condizioni di parità al percorso per accedere al pubblico impiego ai sensi degli art. 51, 3, e 97 Cost.; diritto garantito, altresì, dall'art. 21 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo secondo cui: *“ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”*.

II) *Sul periculum in mora.*

Il *fumus*, per quanto sopra illustrato, si considera non solo fondato, ma evidente.

Il *periculum* lo è, tuttavia, maggiormente.

Il danno è grave ed irreparabile perché il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile: la perdita (ulteriore) di opportunità della ricorrente di occupazione all'interno della Scuola Statale.



con conseguente “condanna” ad una situazione di precariato indefinito, e lo svuotamento totale della propria professionalità.

L’inserimento, infatti, che avvenisse a distanza di anni, nell’attesa della definizione del procedimento ordinario eventualmente instaurato in luogo del presente ricorso cautelare, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del proprio diritto, che è la pretesa ad essere subito inserita nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere nomine a tempo indeterminato, violando, altresì, il diritto costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost.) all’avviamento al lavoro di soggetti, come la ricorrente, del tutto idonei all’insegnamento perché forniti del titolo abilitante (id est, diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002), e della professionalità (artt. 2, 3 e 4 Cost.).

A questo riguardo la giurisprudenza è intervenuta in diverse occasioni affermando la necessità di provvedere in via d’urgenza a tutela del diritto dell’occupazione e della professionalità di lavoratori demansionati o licenziati o collocati obbligatoriamente a riposo:

“In tema di licenziamento nel rapporto di pubblico impiego, sussiste il requisito del periculum in mora necessario ai fini della concessione del provvedimento di urgenza, in tutti i casi in cui all’interruzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio alla possibilità di rinvenire altra occupazione lavorativa confacente alla propria professionalità al di fuori di tale ambito, nei termini di perdita di chance, ovvero una perdita di quel bagaglio di prestazione lavorativa, impedito dal recesso del datore di lavoro, nel caso di ottenimento della tutela richiesta all’esito del processo di merito (Tribunale di Roma, 2/9/2010)”.

In tal senso:

“In caso di licenziamento sussiste il periculum grave ed irreparabile, che



legittima un provvedimento d'urgenza in base all'art. 700 c.p.c., in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell'impovertimento della professionalità), morale (in relazione all'offesa alla dignità) e sociale (in relazione all'impovertimento delle relazioni umane) (Tribunale di Ravenna, 12/06/2006)".

In tema, infine, di collocamento a riposo la giurisprudenza ritiene che:

"Il collocamento a riposo de quo costituirebbe, infatti, anche un grave ed irreparabile pregiudizio sia al percorso professionale della ricorrente, che subirebbe un ingiustificato arresto, sia alla propria immagine e dignità professionale (cfr. in tal senso, Tribunale di Arezzo, ordinanza 1/6/2011, n. 2130/2011)".

Tali principi devono, a fortiori, ritenersi applicabili alla situazione in esame dove è di fatto impedito alla ricorrente, addirittura, l'avvio al lavoro, vale a dire l'accesso alle GAE.

L'urgenza di ottenere una immediata decisione in tal senso si giustifica, inoltre, alla luce della recente circolare n. 0019621 del 6/7/2015 che, nel rispondere ai quesiti richiesti dagli Uffici Scolastici Regionali a seguito della nota tecnica n. 2198 del 30/6/2015 relativa alla procedura di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha previsto, da una parte, l'inserimento nelle predette graduatorie a pieno titolo dei soggetti destinatari di una sentenza ad essi favorevole e con riserva dei soli docenti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di un provvedimento cautelare favorevole; dall'altra, ha stabilito l'esclusione dalle GAE dei soggetti che non possono invocare alcun provvedimento giudiziale ad essi favorevole pur in pendenza di giudizio (cfr. doc. E).



Deriva che un eventuale provvedimento favorevole da parte di Codesto Tribunale adito comporterebbe, infatti, l'inserimento con riserva dell'odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento; la sola pendenza, invece, di un procedimento giurisdizionale (come, nel caso, di instaurazione di una procedura ex art. 414 c.p.c.) non consentirebbe all'istante l'inserimento (neanche con riserva) nelle GAE; il che significa che la professoressa Carozzo, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, non potrebbe vantare (ammettendo, per assurdo, che la circolare *de qua* sia legittima) alcun titolo per entrare nelle graduatorie ad esaurimento, continuando, al contrario, a rimanervi (illegittimamente) esclusa; il che significa, ulteriormente, che la ricorrente, pur avendone diritto, non potrebbe accedere al ruolo nelle istituzioni scolastiche con tutte le garanzie economiche e di stabilità lavorativa che tale posizione implica.

A maggior ragione, l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 700 c.p.c., emerge dal contenuto normativo della riforma scolastica "Buona Scuola", approvata alla Camera definitivamente in data 9/7/2015, la quale, come illustrato al § 2, prevede:

- (a) **un piano straordinario di assunzioni di (100.000 circa) docenti a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/16**, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**;
- (b) l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114);
- (c) la soppressione delle graduatorie provinciali ad esaurimento e di merito



dei concorsi banditi prima del 2012 al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;

(d) l'eliminazione della I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, la quale continuerà ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario.

E', pertanto, chiaro che i soggetti, che potranno essere interessati dal piano straordinario di assunzione previsto dalla riforma de qua, saranno solo ed esclusivamente i docenti già inseriti nelle GAE; di conseguenza sussiste, ad avviso di chi scrive, il *periculum in mora* di un danno grave e irreparabile per la ricorrente, la quale, non essendo iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, sarà (ancora una volta) esclusa dalle immissioni in ruolo e dalle supplenze, atteso che le stesse GAE perderanno efficacia già a partire dal 1 settembre 2015.

In tal senso si è, di recente, espresso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone, il quale, nel riconoscere la sussistenza del *periculum*, ha richiamato il DDL sulla Buona Scuola, motivando che: “*il mancato inserimento dei ricorrenti nella terza fascia delle GAE fin dalla domanda, possedendo gli stessi il titolo abilitante, ha fatto loro perdere la possibilità di assunzione in ruolo in quanto tali graduatorie sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Il Disegno di Legge di riforma delle scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i docenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della Provincia di Pordenone, non avranno*



nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della scuola appena approvata né a supplenze future in quanto le Graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.9.2015 perderanno efficacia. Va ritenuta pertanto la fondatezza delle ragioni espresse dagli odierni ricorrenti (cfr. Tribunale Pordenone, ordinanza 11/6/2015)”.

È evidente che una decisione da parte del Tribunale adito che pervenisse successivamente all'inizio dell'a.s. 2015/2016 sarebbe tardiva e, quindi, *inutiliter data*, in quanto vanificherebbe in maniera definitiva il diritto dell'istante. La professoressa Carozzo sarebbe, infatti, del tutto esclusa dalle graduatorie ad esaurimento e dal c.d. piano straordinario di assunzioni, trovandosi nell'impossibilità giuridica di essere destinataria di contratti per nomine sia a tempo indeterminato che a tempo determinato nelle Scuole statali.

Un danno di questo genere sarebbe, pertanto, irreparabile, atteso che nessun risarcimento potrebbe mai rimediare al pregiudizio subito dalla ricorrente.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto all'avvio della Riforma della “Buona Scuola” avrebbe anche come “gravissima” conseguenza quella di determinare l'invalidazione di tutte le immissioni in ruolo, e ciò per l'evidente ragione che ogni immissione in ruolo è strettamente connessa all'ordine delle graduatorie ad esaurimento ed alle diverse preferenze espresse dai candidati.

Alla luce di quanto sopra, si renderebbe, addirittura, necessaria, ad avviso di chi scrive, una decisione *inaudita altera partem*, mancando, in effetti, il tempo opportuno per sentire previamente le parti al fine di consentire alla ricorrente di essere (finalmente) inserita nelle GAE, in tempo utile rispetto all'imminente inizio dell'anno scolastico 2015/2016 (1 settembre 2015).



Ci si riserva fin da ora di chiedere il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dalla ricorrente nell'eventuale giudizio di merito.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto:

- Nel merito:

A. accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nonché degli altri atti amministrativi connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia (GAE), valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, e per l'effetto;

A1. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2014/2017, con determinazione del punteggio maturato, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, così come da domanda inviata al MIUR per la provincia di Reggio Emilia (cfr. doc. B);

B. accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla ricorrente.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la prof.ssa Carozzo Alessandra come sopra rappresentata e difesa,

chiede



che l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia:

- In via principale:

1. accertare e dichiarare, *inaudita altera parte*, mancando il tempo necessario per la comparizione delle parti in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, della entrata in vigore della Riforma sulla c.d. Buona Scuola, nonché della circolare ministeriale n. 0019621 del 06/07/2015, il diritto della ricorrente, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nonché degli altri atti amministrativi connessi e/o conseguenti, ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia (GAE), valide per il triennio 2014/2017, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con determinazione del punteggio maturato, e per l'effetto:

1A. Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2014/2017, e nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, così come da domanda inviata all'USP per la provincia di Reggio Emilia (cfr. doc. B);

- In via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse opportuna una pronuncia *inaudita altera parte*, adottare, previo decreto di comparizione delle parti, i provvedimenti richiesti in via principale.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti: all. 0) Dichiarazione di esenzione vers. Contributo unificato con documento di identità; A) diploma di scuola e/o istituto magistrale; B) Richiesta di inserimento nelle GAE del 7/5/15 con ricevuta postale; C) Comunicazione prot. 5098 del 3/6/15 dell'USP



di Reggio Emilia di rigetto D) Circolare ministeriale 2198 del 30/06/2015; E) Circolare n. 0019621 del 6/7/2015.

*** **

Istanza per la determinazione delle modalità

di notificazione nei confronti dei litisconsorti *ex art. 151 c.p.c.*

Il sottoscritto procuratore, che assiste e rappresenta la ricorrente, come da procura speciale in calce al presente ricorso *ex art. 700 c.p.c.*,

premessò che

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente, come meglio identificata in epigrafe, all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Reggio Emilia per le classi di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria), valide per il triennio 2014/2017;
- che il ricorso, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali contro interessati, vale a dire i docenti che verrebbero "scalvacati" dalla ricorrente eventualmente inserita nelle predette graduatorie;
- che i contro interessati sono sia i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2014/17 della Provincia di Reggio Emilia, sia i docenti delle Province di Italia che hanno presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile, in considerazione dell'oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell'impossibilità di individuarli singolarmente;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato



nella Gazzetta Ufficiale solamente una sintesi del ricorso *de quo*;

- l'efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106);

- inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la ricorrente

considerato che

- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

- la Giurisprudenza amministrativa e lavorista si è già, in diverse occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (cfr. TAR Lazio, n. 176/2009);

- in tal senso si è, altresì, di recente espresso il Tribunale del lavoro di Modena: *“ritenuto che in ragione della pluralità dei destinatari da individuarsi in tutti coloro che a seguito dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti sarebbero pretermessi nella graduatoria, non appare possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a natura cautelare; ritenuto pertanto che ricorrono le esigenze di maggiore celerità di cui all'art. 151 c.p.c. (...) (cfr. Tribunale di Modena, sez. Lav., 27/05/2015, n. 2175)”*;

- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it;

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

formula istanza



affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare dell'instaurando ricorso ex art. 700 c.p.c.,

Voglia autorizzare

La notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera dell'USR per l'Emilia Romagna, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'ufficio medesimo;
- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che si riterrà opportuno.

*** **

Ai fini delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è esente in quanto la ricorrente ha dichiarato un reddito inferiore alla soglia di euro 34.107,72, ai sensi dell'art. 37 del DL 6 luglio 2011, n. 98 (Legge 15/7/2011, n. 111) e del DM 2/7/2012, come da autocertificazione che si produce (all. 0).

Modena, 6 luglio 2015

Avv. Lisa Cervone



